



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 342**

**della Giunta comunale**

Oggetto: AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 - ANNO 2022.

---

Il giorno 27.12.2021 ad ore 08.53 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco	<b>Ianeselli Franco</b>
vicesindaco	<b>Stanchina Roberto</b>
assessore	<b>Baggia Monica</b>
e assessori	<b>Bozzarelli Elisabetta</b>
	<b>Facchin Ezio</b>
	<b>Franzoia Mariachiara</b>
	<b>Maule Chiara</b>
	<b>Panetta Salvatore</b>

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/367 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, ha introdotto la figura del Responsabile della protezione dei dati personali (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il Responsabile della protezione dei dati personali “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione dei dati personali “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi” (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39” (art. 37, paragrafo 5);
- ai sensi dell’art. 39, paragrafo 1, del suddetto Regolamento i compiti del Responsabile della protezione dei dati personali sono: a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

atteso che il Comune di Trento è tenuto a designare il Responsabile della protezione dei dati personali nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, paragrafo 1, lettera a) del suddetto Regolamento;

viste le FAQ sul Responsabile della protezione dei dati personali in ambito pubblico, pubblicate sul sito internet istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali, le quali indicano i requisiti che devono sussistere in capo al soggetto designato e tra i quali assumono in particolare rilievo:

- la necessità che il soggetto designato disponga di un grado di sufficiente autonomia all'interno dell'organizzazione, senza soggiacere a condizionamenti o istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dei propri compiti, ossia con la possibilità di assolvere a tali compiti in maniera indipendente e con garanzia di un rapporto diretto con il vertice gerarchico del titolare; tale caratteristica, secondo il Garante, depone per la designazione di un Dirigente o funzionario ad alta professionalità, scelta da operarsi tenuto conto della complessità dell'organizzazione;
- la necessità che il soggetto designato, in ragione degli ulteriori compiti ed attribuzioni di cui è onerato, non si trovi in situazioni di conflitto di interessi; in particolare il Garante ritiene che destinatari di questo nuovo ruolo non possano essere né il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, né soggetti investiti di compiti istituzionali che comportino la definizione di finalità e modalità del trattamento dati personali e dunque i ruoli manageriali di vertice e le figure apicali dell'organizzazione, ivi compresi i responsabili del

sistema informativo e dell'ufficio statistica;

atteso che le indicazioni fornite nelle suddette FAQ sono state confermate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento di data 29.04.2021 recante *Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico*;

ritenuto che, in considerazione dei limiti e dei vincoli sopra esposti, non sussistono all'interno dell'Amministrazione comunale soggetti muniti contestualmente della specializzazione nella materia e della posizione di compatibilità, autonomia ed indipendenza previste dalla norma, e che si renda conseguentemente opportuna la designazione di un Responsabile della protezione dei dati personali esterno all'Amministrazione comunale;

preso atto che tale opportunità è stata condivisa, per quanto di rispettiva competenza, dalla Segretaria generale e dalla Direttrice generale e Dirigente del Servizio innovazione ricerca e transizione digitale con relazione protocollo n. 339864 di data 23 dicembre 2021;

preso atto che, sulla base di tale impostazione, con deliberazioni di Giunta comunale 07.05.2018 n. 73, 13.01.2020 n. 2 e 11.01.2021 n. 1 il Comune di Trento, in adesione a specifica proposta, ha affidato al Consorzio dei Comuni Trentini, Società *in house*, il servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il periodo 2018/2021 e ha contestualmente costituito al proprio interno un gruppo di lavoro incaricato di fornire al RPD il necessario supporto organizzativo;

atteso che l'affidamento del servizio in parola è stato da ultimo formalizzato in apposito contratto in scadenza in data 31.12.2021 e che si rende pertanto necessario stabilire le modalità con cui garantire la prosecuzione del servizio scegliendo tra la conferma dell'attuale modello gestionale o l'individuazione di una diversa forma di affidamento;

vista in proposito la proposta formulata dal Consorzio dei Comuni Trentini con nota protocollo n. 306542 di data 22.11.2021 la quale espone per il 2022 l'importo annuale di euro 3.105,00 I.V.A. esclusa, importo aumentato rispetto a quello di euro 2.700,00 I.V.A. esclusa precedentemente richiesto, in considerazione dell'avvenuta riorganizzazione del servizio erogato tramite assunzione di nuove risorse umane e conseguente potenziamento del gruppo di consulenti esperti dedicato in maniera continuativa e stabile ad affiancare gli enti aderenti nella erogazione del servizio;

rilevato che l'articolo 5 del Decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) esclude dall'ambito di applicazione del Codice stesso una concessione o un appalto pubblico quando sono soddisfatte le seguenti condizioni (c.d. *affidamento in house*):

- a) controllo analogo: l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
- b) attività prevalente: oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore;
- c) controllo pubblico: nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

atteso che la natura dell'*in house providing* consente al Comune, in base a quanto previsto dall'articolo 192, comma 2 del Decreto legislativo n. 50/2016, di poter affidare il servizio effettuando previamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e dando conto, nel provvedimento di affidamento, del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

preso atto che la Segreteria generale, in attuazione di tale disposto normativo, ha provveduto ad effettuare una comparazione con le scelte effettuate da altri Comuni italiani e con le condizioni economiche di mercato proposte da altri soggetti offerenti il medesimo servizio, dalla quale è emersa la convenienza dell'affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati personali al Consorzio dei Comuni Trentini rispetto alle altre possibili opzioni percorribili, ossia all'affidamento del servizio ad un soggetto esterno mediante gara pubblica;

considerato che la comparazione svolta ha fatto emergere, quali principali aspetti a

favore dell'affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati personali al Consorzio dei Comuni Trentini, i seguenti:

- la convenienza economica della proposta formulata dal Consorzio dei Comuni Trentini rispetto alle condizioni offerte per il medesimo servizio da altri soggetti operanti sul mercato. Dalla comparazione effettuata dalla Segreteria generale è emerso che la convenienza economica della proposta formulata dal Consorzio dei Comuni Trentini sussiste pur a seguito dell'avvenuto aumento del corrispettivo annuo da 2.700,00 a 3.105,00 euro I.V.A. esclusa;
- la circostanza che il servizio di Responsabile della protezione dei dati personali risulta essere stato correttamente e positivamente svolto dal Consorzio dei Comuni Trentini per il triennio 2018/2020;
- il collocamento fisico del Consorzio dei Comuni Trentini che, essendo a Trento, lo rende facilmente raggiungibile, oltretutto monitorabile;
- il radicamento sul territorio del Consorzio dei Comuni trentini che, ad oggi, conta quali propri soci la totalità dei Comuni, delle Comunità e dei Bacini imbriferi montani della Provincia di Trento;
- l'opportunità di avvalersi di un servizio rivolto a tutti i Comuni della Provincia di Trento, accomunati da una sostanziale omogeneità di problematiche con riferimento al trattamento di dati personali dal punto di vista qualitativo, identiche essendo le funzioni degli enti locali, e di poter fare affidamento sulla esperienza pluriennale del Consorzio dei Comuni trentini di supporto agli Enti locali assicurata per il tramite di uno sportello ampliato e potenziato, in vista dell'erogazione del servizio RPD, nella struttura e nelle risorse di back-office e front-office;

ritenuto che la sopra richiamata proposta formulata dal Consorzio dei Comuni Trentini con nota protocollo n. 306542 di data 22.11.2021 possa essere positivamente valutata, oltre che alla luce degli aspetti sopra indicati, in quanto si pone in linea con i compiti e le responsabilità che il Regolamento UE 2016/679 assegna al Responsabile della protezione dei dati personali;

ritenuto contestualmente, in relazione alla necessità di garantire al Responsabile della protezione dei dati personali il necessario supporto organizzativo, di confermare il funzionamento del gruppo di lavoro interno all'Amministrazione comunale composto dal dott. Filippo Fronza della Segreteria generale e dall'ing. Michele Zanolli e dal dott. Danilo Carazzai del Servizio Innovazione ricerca e transizione digitale e di assegnare allo stesso il compito di interfacciarsi, da un lato, direttamente con il Responsabile della Protezione dei dati e, dall'altro, coi referenti delle strutture comunali chiamati a collaborare per assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di trattamento di dati personali;

richiamata la deliberazione di ANAC n. 951/2017 avente a oggetto "Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016";

preso atto dell'avvenuta iscrizione del Consorzio dei Comuni Trentini all'albo di cui all'articolo 192 del Decreto legislativo n. 50/2016, mediante domanda n. 498 del Responsabile dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti del Comune di Trento;

rilevato che sono escluse dall'ambito di applicazione della Legge n. 136/2010 le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cosiddetti "affidamenti in house");

presa visione dell'Allegato n. 1, recante *Proposta tecnico-economica per l'erogazione del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e di consulenza privacy per il biennio 2022 - 2023*, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

ritenuto di aderire alla suddetta proposta esclusivamente con riferimento all'anno 2022, rimandando a successive valutazioni l'affidamento del servizio per l'anno 2023;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e

successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., in modo da consentire l'immediato avvio del servizio;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

delibera

1. di affidare al Consorzio dei Comuni Trentini il servizio di Responsabile della protezione dei dati personali per l'anno 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
2. di approvare, limitatamente all'anno 2022, la *Proposta tecnico-economica per l'erogazione del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e di consulenza privacy per il biennio 2022 - 2023*, Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di confermare il funzionamento del gruppo di lavoro multidisciplinare interno all'Amministrazione comunale incaricato di fornire supporto organizzativo al Responsabile della protezione dei dati personali nelle persone del dott. Filippo Fronza della Segreteria generale e dell'ing. Michele Zanoli e del dott. Danilo Carazzai del Servizio Innovazione ricerca e transizione digitale;
4. di demandare alla Segretaria generale l'adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;
5. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto mediante scambio di corrispondenza, secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di autorizzare, nelle more della stipulazione del contratto, l'avvio del servizio a decorrere dal 1° gennaio 2022;
7. di indicare ai sensi dell'art. 49, comma 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti quale responsabile dell'esecuzione del contratto la Segretaria generale;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:  
- Allegato n. 1.

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 - ANNO 2022.

---

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

**Favorevoli:** n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 27.12.2021

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 367 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 - ANNO 2022.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 23 dicembre 2021

Segreteria generale  
La Segretaria Generale  
dott.ssa Lorenza Moresco  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 367 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 - ANNO 2022.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 23.12.2021